

Circolare ministeriale attuativa detassazione salario produttività

Vi evidenziamo qui di seguito alcuni dei punti fondamentali e di novità rispetto alle esperienze degli anni passati contenuti nella Circolare Ministeriale.

FONTI NORMATIVE

Il riferimento è esclusivamente alla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). Per poter usufruire delle agevolazioni vanno, quindi, stipulati appositi accordi, mentre la detassazione non è applicabile ai contratti nazionali.

Da sottolineare, inoltre, il riferimento come parti stipulanti anche alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero alle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda (quindi sia RSU che RSA). Tale riferimento risponde ad una logica di sistema delle relazioni industriali di cui non solo le organizzazioni sindacali ma le parti sociali nel loro complesso dovrebbero essere garanti rispetto ad un pericolo di atomizzazione della contrattazione che potrebbe tradursi in un rischio di dumping contrattuale per i lavoratori e di concorrenza sleale per le imprese.

PRIMO GRUPPO (INDICATORI QUANTITATIVI)

Le voci retributive legate agli indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza / innovazione devono essere specificamente individuate negli accordi e di natura variabile legata al raggiungimento degli obiettivi convenuti.

E' possibile individuare uno o più degli indicatori suddetti a cui correlare le quote di retribuzione di produttività.

Nell' esemplificazione delle voci la circolare "recupera" all'interno del primo gruppo delle due aree tematiche previste dal Decreto (quello appunto degli indicatori quantitativi) il tema della distribuzione degli orari di lavoro (sottraendolo così al vincolo del "tre su quattro").

Questo chiarimento interpretativo è di notevole importanza perché consente di applicare la tassazione ridotta a voci retributive legate ad istituti come il ciclo continuo, la banca ore, indennità di turno, reperibilità, presenza, domenicale, festivo.

Il chiarimento si riferisce, inoltre, alla previsione, da parte degli accordi di secondo livello, di modifiche della distribuzione degli orari, alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive, a orari a scorrimento e a regimi di flessibilità.

Il concetto guida è l'introduzione nell'accordo di un elemento di novità rispetto alla situazione precedente e finalizzato alla maggiore produttività, competitività, efficienza ecc.

Tale elemento di novità può derivare anche dall'attuazione di norme previste dai contratti nazionali.

A fronte di queste modifiche la tassazione agevolata può essere applicata alle corrispondenti quote orarie e alle eventuali maggiorazioni ed è cumulabile a quella riconosciuta per i premi di produttività (fermo restando il tetto dei 2500 euro).

SECONDO GRUPPO

Nel merito del secondo gruppo di aree tematiche la Circolare Ministeriale non introduce elementi di particolare novità. Viene confermato il vincolo di almeno una misura in almeno 3

delle aree di intervento (ridefinizione sistemi orari, distribuzione flessibile delle ferie, impiego nuove tecnologie, fungibilità mansioni).

Va, tuttavia, rilevato che il chiarimento interpretativo costituisce, di fatto, una sorta di “trasferimento” di gran parte della tematica degli orari dal secondo al primo gruppo, con il prevedibile risultato di focalizzare la maggioranza degli accordi su tematiche che hanno già visto un’esperienza consolidata della contrattazione di secondo livello (premi di risultato, di rendimento, di produttività e, appunto, manovre sui sistemi di orario e di flessibilità).

La circolare chiarisce anche che i due gruppi di aree tematiche non sono necessariamente tra di loro alternativi, ma che possono coesistere all’interno dello stesso accordo. Fermo restando il tetto dei 2500 euro detassabili, gli accordi potranno stabilire come suddividere gli importi tra primo e secondo gruppo o tra singole voci dei due gruppi o di un unico gruppo.

PROCEDURE E MONITORAGGIO

I datori di lavoro devono depositare gli accordi presso le Direzioni territoriali del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con autodichiarazione di conformità alle disposizioni del Decreto.

Per gli accordi già sottoscritti i 30 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto.

L’agevolazione fiscale è applicabile dalla data di sottoscrizione dell’ accordo.

Per gli accordi sottoscritti con la previgente normativa e tuttora in vigore, l’agevolazione prevista dal Decreto è applicabile dal 1° gennaio 2013. Ovviamente gli accordi devono contenere una o più voci di salario di produttività rispondenti ai criteri previsti dal Decreto.

L’autodichiarazione di conformità può essere ricompresa anche da una formulazione contenuta nel testo dell’accordo.

Il Ministero del Lavoro effettuerà un monitoraggio rispetto allo sviluppo degli accordi stipulati secondo i requisiti del Decreto.

Il Segretario Confederale
Maurizio Petriccioli

Il Segretario Confederale
Luigi Sbarra